

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA STATALE "Jole Orsini" Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR) Tel. 0744/982062–Fax 0744/978366 Cod. fiscale 80003910553–Cod. IPA UF3HE0–C.M. TREE01500A e-mail: tree01500a@istruzione.it - pec: tree01500a@pec.istruzione.it sito web: www.dirdidatticamelia.edu.it</p>	
--	---	--

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "JOLE ORSINI"-AMELIA
Prot. 0003546 del 30/11/2021
A13 (Uscita)

Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Il Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021**.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana Lorenzoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993